

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2066 del 29/04/2019
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA LATTERIA SOCIALE LA FAMIGLIARE Soc.Coop.Agr.DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2109 del 24/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.10098/2019

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "LATTERIA SOCIALE LA FAMIGLIARE Soc.Coop.Agr." - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica di AUA presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta **"LATTERIA SOCIALE LA FAMIGLIARE Soc.Coop.Agr."**, avente sede legale e stabilimento in comune di **Correggio - Via San Prospero n.17** – Provincia di Reggio Emilia - concernente l'attività di lavorazione latte e produzione di formaggio, acquisita al protocollo di ARPAE n.PG/44603 del 20/03/2019;

Visto che la suddetta domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- modifica non sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, prot.n.PG/60095 del 15/04/2019, relativamente all'attivazione di un nuovo scarico parziale di tipo domestico derivante dalla cucina dell'abitazione annessa alla latteria, che verrà convogliato all'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto di procedere con gli adeguamenti previsti dal D.Lgs.183/2017, relativamente alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, infine, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.59/2013 per l'impianto della Ditta **"LATTERIA SOCIALE LA FAMIGLIARE Soc.Coop.Agr."** ubicato in comune di **Correggio - Via San Prospero n.17** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto di prot.n.19867/48/2014 del 28/03/2014;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 ed i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi al D.Lgs.152/06;**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n.59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.59/2013, che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Oggetto del presente allegato è lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature utilizzate per la lavorazione del latte, frammiste alle acque reflue domestiche provenienti dalla abitazione/negozio e dei servizi igienici annessi al caseificio.
- La modifica non sostanziale indicata dalla Ditta riguarda l'attivazione di un nuovo scarico parziale di tipo domestico derivante dalla cucina dell'abitazione annessa alla latteria, che verrà convogliato all'esistente impianto di trattamento dei reflui industriali.
- Lo schema fognario prevede la separazione delle acque reflue dalle acque meteoriche, non oggetto di autorizzazione, provenienti dalla coperture dei fabbricati e dalle aree esterne.
- Le acque reflue industriali comprensive delle acque reflue domestiche dell'insediamento sono trattate dall'esistente impianto a fanghi attivi a ossidazione totale.
- Lo scarico recapita nel fossato stradale di via San Prospero e successivamente nel cavo Naviglio appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.

Prescrizioni

1. Lo scarico finale deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
3. Le reti fognarie acque bianche e nere devono essere completamente separate. E' ammesso lo scarico dei pluviali direttamente a perdere sul terreno purché non vi siano fenomeni di imbrattamento o di promiscuità tra le diverse reti fognarie.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Siano effettuati direttamente dalla proprietà o da ditta specializzata almeno 2 autocontrolli anno per la verifica del rispetto dei limiti tabellari (Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), di cui almeno uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri analitici caratteristici dello scarico: pH, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, grassi e olii animali/vegetali.
6. I certificati analitici dovranno essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori.
7. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o dell'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE-SAC e ARPAE-ST territorialmente competente indicando i tempi per il ripristino.
8. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione della salamoia e dei residui di rigenerazione da essa derivanti.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione, o dal proprietario o da ditta specializzata. In particolare, dovrà essere mantenuto il buon funzionamento dei quadri di controllo, dei sistemi di allarme al fine di evitare eventuali avarie del depuratore (segnalatore visivo di guasto).

10. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.
11. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
12. I fanghi prodotti dai processi depurativi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06 o potranno essere utilizzati ai sensi del D.Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti.
13. Si dovranno predisporre zone pavimentate e coperte al fine di raccogliere i rifiuti. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, di sostanze in genere in acqua superficiale.
14. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque nel corpo idrico ricettore al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi al D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA SOCIALE LA FAMIGLIARE Soc.Coop.Agr.**" è autorizzata a svolgere l'attività di trasformazione latte in parmigiano reggiano nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio - Via San Prospero n.17** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO (1163 KW)	2000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)(2)
E2	BRUCIATORE RISCALDAMENTO MAGAZZINO A GAS METANO (24,42 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

(1) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **il materiale particellare e gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se è utilizzato come combustibile metano o GPL.

(2) Adeguamento al D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere utilizzati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3) Relativamente al suddetto impianto E1 entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 limitatamente al parametro ossidi di azoto. **Il primo autocontrollo sull'emissione E1 dovrà essere effettuato entro 180 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.**

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/44603 del 20/03/2019.

8) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

9) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

10) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne **il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni** dalla relativa riattivazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.